

Antonio Ruggeri**Una inammissibilità *accertata* ma non *dichiarata*, ovvero sia l'errore processuale scusabile della parte, in quanto indotto dallo stesso... *giudice* (a prima lettura di [Corte cost. n. 142 del 2012](#))**

Dico subito di apprezzare nel merito la svolta giurisprudenziale segnata dalla decisione in commento, che fissa un termine perentorio per la ratifica da parte del Consiglio provinciale di Trento dell'atto di ricorso presentato in via d'urgenza dalla Giunta, termine coincidente con quello (di dieci giorni dall'ultima notificazione) previsto per il deposito del ricorso (e, dunque, per la costituzione della parte ricorrente). Opportunamente la Corte rileva che il deposito stesso costituisce "un momento essenziale del processo costituzionale", specie perché dà modo alla parte resistente di "manifestare la propria volontà di opporsi al ricorso ... dopo che l'atto di impugnazione deliberato dall'organo solo provvisoriamente competente si sia definitivamente consolidato con la ratifica e dopo che questa sia stata prodotta in giudizio entro il termine perentorio fissato al ricorrente per il deposito in cancelleria del ricorso".

Il rigoroso indirizzo oggi inaugurato è ben argomentato e – viene da pensare – possiede generale valenza, non riguardando esclusivamente l'ente autonomo nella circostanza ricorrente, per quanto in passato – come si sa – la Corte abbia sul punto stranamente discriminato nel trattamento lo Stato e la Regione (o la Provincia autonoma), solo con riguardo all'uno e non pure all'altra essendosi riconosciuta la possibilità della sostituzione in via d'urgenza del Presidente rispetto all'organo collegiale competente a decidere il ricorso. Una sostituzione invece ora ammessa a beneficio sia dell'una che dell'altra parte processuale, sia pure in casi eccezionali (non meglio definiti) e con efficacia comunque provvisoria.

Il passaggio maggiormente interessante è quello evocato dal titolo dato a questa nota, riguardante l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito: una inammissibilità che tuttavia, ancorché *accertata*, non può essere *dichiarata*, a motivo della “lunga prassi” di segno opposto tenuta dalla Corte, una prassi – si aggiunge – che ha determinato, “anche per l’obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l’affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito”. Come dire, insomma, che, quando si ha un *revirement* giurisprudenziale, il comportamento della parte incolpevole va *la prima volta* scusato, mentre è ovvio che le volte successive esso sarà sanzionato come si deve.

Confesso di non sapere se pendono altri ricorsi a questo analoghi per l’aspetto ora in rilievo; nel caso che vi siano, mi chiedo se la Corte rinnoverà il suo atto d’indulgenza anche ad altri attori ugualmente incolpevoli ovvero se, avviato ormai il nuovo corso, farà senza indugio luogo alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. La qual cosa tuttavia costituirebbe una palese disuguaglianza originata dal mero ordine temporale di trattazione delle cause.

Non mi sovengono alla memoria altri casi di errori scusabili (e... *scusati*) in quanto indotti dallo stesso... *giudice*. Guardando al futuro, ci si deve interrogare circa la possibilità di estendere la soluzione ora adottata ad ogni caso di mutamento di tecnica decisoria (quanto meno, appunto, di tecnica processuale), vale a dire se anche in casi diversi da questo la Corte intenda rendere quanto più possibile “morbido” il passaggio dalla vecchia alla nuova tecnica decisoria mostrandosi indulgente nei riguardi degli errori incolpevoli o, all’opposto, sanzionandoli in modo fermo, così come peraltro ha sin qui fatto in molti campi di esperienza.

Non saprei dire se sia giusto far luogo ad un’unica soluzione, sempre eguale a se stessa, o se convenga distinguere tecnica da tecnica. In via tendenziale, tuttavia, non esito a schierarmi a favore di soluzioni “morbide”, quale quella oggi adottata: a salvaguardia non tanto (o non solo) dell’affidamento della parte processuale di volta in volta in gioco, quanto dell’affidamento della generalità degli operatori istituzionali

e – ciò che, forse, più importa – delle aspettative della comunità dei consociati, ovverosia della certezza del diritto costituzionale, messa comunque in stato di sofferenza da ogni mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, una sofferenza particolarmente vistosa laddove il mutamento stesso investa appunto le tecniche decisorie in genere e quelle processuali in specie, secondo quanto è da tempo segnalato dalla più accorta e sensibile dottrina che, con dovizia di argomenti, richiama la Corte (senza tuttavia molto successo...) ad un utilizzo uniforme e costante delle tecniche stesse.

Una delle questioni cruciali ad oggi rimasta insoluta nelle esperienze della giustizia costituzionale (ma della giustizia *tout court*) riguarda proprio il modo con cui conciliare due esigenze ugualmente meritevoli della massima considerazione e tuttavia apparentemente inconciliabili (quanto meno, in modo pieno): preservare la possibilità del mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, specie laddove sollecitato dal bisogno di porre rimedio a passati errori o inconvenienti, e, allo stesso tempo, salvaguardare la *certezza del diritto*, che poi – come si è tentato di mostrare meglio in altri luoghi – ha da convertirsi e risolversi interamente in *certezza dei diritti fondamentali*, restando altrimenti pregiudicata l'essenza stessa della Costituzione (si rammenti l'icastica e ad oggi insuperata definizione di quest'ultima data dall'art. 16 della *Dichiarazione* dell'89). Un'autentica quadratura del cerchio, sol che si pensi che l'appagamento della prima esigenza parrebbe passare (e, almeno fino ad un certo punto, obiettivamente passa) attraverso il pur parziale ma non insignificante sacrificio della seconda.

Ora, la prevedibilità della giurisprudenza è un valore, non si discute. Tanto più, poi, questo è vero con riguardo alla Corte costituzionale, i cui verdetti non soggiacciono, come si sa, ad alcuna impugnazione (per quanto anche il canone in parola – come si è tentato di argomentare altrove – sembri esso pure soggiacere a bilanciamento con altri canoni costituzionali, a partire da quello che dà voce al principio dell'apertura al diritto internazionale e sovranazionale, per effetto del quale le pronunzie della Corte costituzionale potrebbero risultare soggette a ripensamento

da parte della stessa Corte in conseguenza dell'adozione di pronunzie di segno opposto delle Corti europee).

V'è, insuperabile, una differenza di ordine strutturale (e, per ciò pure, funzionale) tra l'attività del legislatore (e dei decisori politici in genere) e l'attività dei giudici; ed è che la seconda, diversamente dalla prima, ha da essere appunto "prevedibile", alla luce degli indirizzi pregressi della stessa giurisprudenza, venendo altrimenti pregiudicata l'essenza stessa dello *jus dicere*, la sua indeclinabile vocazione a dare, a un tempo, *certezza del diritto in senso oggettivo* e *certezze (cioè effettività) dei diritti soggettivi*. I decisori politici, *proprio perché tali*, possono, volendo, dare un colpo di spugna sulla lavagna in cui manifestano e senza sosta rinnovano la propria volontà, sostituendo ciò che era dapprima scritto con certe parole con parole anche di segno opposto. I giudici, di contro, *dovrebbero* (condizionale non casuale...) sempre innovare rispetto a se stessi con gradualità, nel segno della continuità, giustificandosi i bruschi passaggi dai vecchi ai nuovi indirizzi unicamente al ricorrere di mutate condizioni oggettive di contesto, piace a me dire: di "situazione normativa", nella sua composita conformazione quale risultante da materiali normativi e fattuali, la cui combinazione fa la singola "questione" sottoposta a giudizio.

Tutto questo, come si diceva, ancora di più vale per il giudice costituzionale che, a motivo della peculiare posizione che detiene nel sistema istituzionale e del parimenti peculiare ruolo, di prima grandezza, che è chiamato ad esercitare nel corso delle esperienze di diritto costituzionale, ove non conformasse i propri comportamenti al *principio della coerenza* con se stesso, rischierebbe di commutarsi – come si è in altre sedi tentato di mostrare – in un anomalo, mostruoso *potere costituente permanente*, abilitato ad enunciare "verità" indiscutibili di diritto costituzionale. La qual cosa è tanto più inaccettabile e francamente ripugnante sol che si consideri che colui che ogni giorno "riscrive" lo spartito costituzionale si ammanta delle candide vesti del giudice, di un giudice affatto peculiare e tuttavia pur sempre giudice, garante per antonomasia della legalità costituzionale.

L'argomentare stringente con cui, in non poche occasioni, la Consulta accredita talune soluzioni anche fortemente innovative nelle quali si riconosce, siano esse di merito come pure di ordine processuale, non toglie che l'affermazione delle stesse comportamenti pur sempre una ferita a carico della certezza, e cioè di quell'"affidamento" la cui salvaguardia è, nella decisione qui succintamente annotata, messa opportunamente in evidenza. Ecco che allora connotare come morbido e graduale il passaggio dal vecchio al nuovo può davvero essere la giusta ricetta, che valga ad attenuare, se non pure ad eliminare, la frattura rispetto all'indirizzo pregresso, favorendo in tal modo la rapida cicatrizzazione della ferita inferta al corpo dell'ordinamento.

Staremo dunque a vedere se l'indicazione ora data avrà un seguito nel prossimo futuro. La Corte è infatti solita – come si sa – affinare senza sosta gli strumenti processuali di cui è stata dotata dall'ordinamento e che poi, nella gran parte, sono stati (e sono) dalla stessa Corte sottoposti a continue messe a punto, presentandosi nondimeno assai larga la banda di oscillazione segnata dal loro vario, secondo congiunturali esigenze, utilizzo. Il segnale oggi dato a favore di un passaggio non brusco, seppur non del tutto indolore, da una tecnica all'altra merita ad ogni buon conto di essere apprezzato, anche – come si è venuti dicendo – per ciò che parrebbe voler promettere per le esperienze a venire della giustizia costituzionale.